

Notiziario sindacale n.9  
Documentazione Confasal

Roma, 27 luglio 2010

Ai Segretari di Ateneo

L o r o   S e d i

**GIURISDIZIONE IN MATERIA DI CONCORSI**

Consiglio di Stato, sez. VI - sentenza 8 luglio 2010 n. 4447

**Rientrano nella nozione di "procedure concorsuali" - di competenza del giudice amministrativo** - cui fa richiamo l'art. 63, comma 4, del [d.lgs. n. 165/2001](#), tutte le sequenze procedimentali, aperte a soggetti in possesso di predeterminati requisiti soggettivi, caratterizzate da concorrenzialità fra i partecipanti alla selezione, da effettuarsi in base al possesso di titoli predeterminati dal bando o a mezzo di prove rivelatrici del livello di preparazione culturale e/o di idoneità ed esperienza professionale dei candidati. Tale principio, secondo i giudici amministrativi, si applica anche agli apprezzamenti alla base di concorsi per esami, per titoli, per titoli ed esami, ovvero di **procedure concorsuali fondate su aggiornamento di graduatorie**, le quali sono di identica natura, trattandosi di giudizi tecnici, atteso che alla base del provvedimento conclusivo (approvazione e pubblicazione della graduatoria) vi è il momento antecedente dell'esercizio della discrezionalità tecnica. In tutte le procedure concorsuali richiamate la finalità è sempre quella di scegliere il candidato più idoneo in base a giudizi tecnici, applicati secondo la regola generale della *par condicio*.

Cordiali saluti.

La Segreteria Nazionale